Sent. n. 383/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati

dott. Massimo Balestieri Presidente f.f.

dott. Giovanni Guida Consigliere rel.

dott.ssa Paola Lo Giudice I° Referendario.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 80568, iscritto nel registro di segreteria instaurato a istanza della Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale nei confronti di:

- **X**, C.F. **XXXXXXXXXXX**, sede legale in **X** (**XXXX**), nella persona del curatore fallimentare dott. **J**(**JJJJ**) non costituita;
- **Y**, C.F. **YYYYYYYYYYYYYYY**, nato a **Y**, il **YY/YY/YYYY** e residente a **Y**, in via **Y Y** n. **YY**, int. **YY**, personalmente e nella qualità di rappresentante legale odierno e al tempo dei fatti della **X**, non costituito;

visti gli atti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 8 maggio 2025, il relatore, cons. Giovanni Guida, il Procuratore Regionale nella persona del V.P.G. dott.ssa Chiara Imposimato; è presente personalmente il Curatore fallimentare della società **X**, Prof. Dott. **J**.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 12 dicembre 2024, la Procura ha convenuto, a seguito della trasmissione da parte della Procura Europea – Ufficio di Roma della richiesta di rinvio a giudizio del 03/05/2024, le ora ricordate parti, in relazione ad un'ipotesi di danno patito dall'Unione europea per l'erogazione di somme relative al finanziamento agevolato per la realizzazione di investimenti volti a favorire la transizione digitale ed ecologica delle Piccole e Medie Imprese con vocazione internazionale a valere sul fondo di cui alla legge n.394/1981 finanziato dall'UE risorse provenienti dal Next Generation EU (PNRR), per il tramite della SIMEST, in favore della società **X** ora in liquidazione giudiziale (sentenza del Tribunale di Roma n. **XXX** del **XX/XX/XXXX**.

1.1. Il danno azionato dalla Procura erariale è pari

ad euro 171.314,05, composto da due distinte poste di danno: 1) Danno patrimoniale diretto da sviamento di risorse pubbliche pari ad euro 163.814,05, di cui euro 150.000 in linea capitale ed euro 13.814,05 in linea interessi all'11 gennaio 2025, consistito nello sviamento delle risorse pubbliche e nella mancata restituzione, da parte della beneficiaria, della prima parte, erogata a titolo di anticipo, pari al 50% dell'agevolazione complessiva utilizzata per scopi diversi rispetto alle finalità previste;

2) Danno patrimoniale da disservizio in senso stretto - correlato all'attività posta in essere da SIMEST al fine di erogare le somme (Comitato Agevolazioni), al fine di esaminare il relativo fascicolo e al fine di revocare le stesse somme e, da ultimo, al fine di rapportarsi con la Procura Europea, la Guardia di Finanza e la Procura contabile, operando "a vuoto" e in assenza di benefici per l'interesse pubblico generale - quantificato, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nel 5% del contributo effettivamente erogato pari a euro 7.500,00.

1.2. Del predetto danno sono solidalmente chiamate a rispondere, a titolo di dolo, le parti convenute, società **X**, quale società

beneficiaria dei contributi e **Y**, in qualità di amministratore *pro tempore* della stessa, nell'esercizio dei poteri gestori spettanti, in nome e per conto dell'impresa, i quali hanno, prima, posto in essere le suddette condotte materiali, dando l'avvio al procedimento amministrativo del finanziamento in esame e, successivamente, hanno violato il programma di matrice pubblicistica, sotteso al finanziamento ottenuto, causandone la revoca.

2. Le parti convenute, regolarmente citate, non si sono costituite, mentre la Curatela della procedura di liquidazione della società aveva svolto alcune osservazioni a seguito di invito a dedurre e da ultimo ha depositato in data 7 maggio 2025 lo stato passivo aggiornato al 6 maggio 2025.

3. All'udienza del giorno 8 maggio 2025, la Procura si è riportata alle conclusioni già rassegnate negli atti scritti. Conseguentemente, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Ad avviso del Collegio la domanda attorea deve trovare accoglimento, in quanto risulta pienamente provata la condotta distrattiva degli odierni convenuti, come di seguito messo in evidenza.

2. Preliminarmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.g.c., deve essere dichiarata la contumacia degli odierni convenuti che, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'atto di citazione (sulla base di quanto già rilevato da questa Sezione in fattispecie analoga con le sentenze nn. 485 e 556 del 2024 e n. 515 del 2023), non si sono costituiti.

3. Come emerge dalla documentazione versata in atti da parte attrice, dagli atti di causa risulta che le somme ottenute non sono state destinate alle finalità previste dalla legge, evenienza che determina, secondo giurisprudenza pacifica, un danno alla finanza pubblica (*ex plurimis* C. conti, app. 62/2023; sez. giur. Liguria 67/2023 e 70/2023).

3.1. Più nello specifico, alla luce della ricostruzione del quadro normativo di riferimento e della procedura amministrativa prevista per l'erogazione dei finanziamenti sopra richiamati operata dalla Procura nell'atto di citazione (pagg. 7-13, a cui si rinvia, ai sensi dell'art. 17, comma 1, delle disp. att. c.g.c.), nonché delle risultanze delle indagini svolte, emerge che le odierne parti convenute hanno posto in essere dolosamente una condotta – i cui tratti caratterizzanti sono stati sopra ricordati - volta a distogliere i

finanziamenti europei dalla finalità pubblicistica per le quali erano stati stanziati dall'Unione Europea.

3.2. Pacifica appare la sussistenza anche degli altri presupposti della responsabilità erariale. Oltre alla richiamata connotazione dolosa della condotta, *ex se* emergente dalle falsificazioni sopra ricordate, poste in essere, con conseguente vincolo di solidarietà tra gli odierni chiamati, il realizzato integrale sviamento di risorse pubbliche è, dal punto di vista causale, produttivo del danno azionato, avendo l'indebita destinazione vanificato lo scopo dell'erogazione, atteso che l'impiego dei fondi è stato disposto al di fuori dei presupposti di cui al parametro legislativo prevedente l'erogazione in parola (Sez. I d'Appello n. 241/2024).

3.3. Venendo alla quantificazione del danno, appare condivisibile la prospettazione attorea per entrambe le poste azionate. In primo luogo, viene in rilievo il danno patrimoniale diretto consistente nello sviamento delle risorse pubbliche e nella mancata restituzione, da parte della beneficiaria Tecnologie e Servizi s.r.l., della prima parte, erogata a titolo di anticipo, pari al 50% dell'agevolazione

complessiva utilizzata per scopi diversi rispetto alle finalità previste, per un importo – determinato sulla base dei parametri richiamati in fatto – complessivamente pari ad euro 163.814,05, di cui euro 150.000 in linea capitale ed euro 13.814,05 in linea interessi all'11 gennaio 2025. In secondo luogo, risulta provato in atti che la condotta fraudolenta delle convenute ha determinato un danno da disservizio (Sez. giur. Emilia-Romagna, sentenza n. 68/2024, Sez. giur. Lazio, sentenza n. 337/2021) correlato all'attività amministrativa inutilmente svolta da SIMEST per l'erogazione delle risorse in esame, nonché a quella connessa al procedimento di revoca. Tale danno è quantificabile in euro 7.500,00 *ex* art. 1226 c.c., risultando coerente con l'attività in concreto svolta dalla predetta società il criterio proposto del 5% dell'importo erogato.

4. L'illecito contabile ha natura di debito di valore, sicché, secondo i criteri seguiti costantemente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712; Sez. III, 10 marzo 2006, n. 5234), sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione. Sulle predette somme sono dovuti, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino

all’effettivo soddisfo ex art. 1282, primo comma, c.c.

5. Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va recuperata dall’amministrazione creditrice, e cioè, dalla SIMEST s.p.a. – gruppo Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del c.g.c.

6. Le spese del giudizio, da versare allo Stato e da liquidarsi a cura della Segreteria della Sezione con nota a margine (art. 31, quarto comma, c.g.c.), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei convenuti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80568** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione indicato in epigrafe, ritualmente notificato ai convenuti e depositato nella Segreteria della Sezione, dichiara in via preliminare la contumacia degli odierni convenuti e, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed

eccezione, accoglie la domanda della Procura erariale e per l'effetto condanna i convenuti indicati in epigrafe al pagamento di euro 171.314,05 (euro centosettantunomilatrecentoquattordici/05), oltre rivalutazione ed interessi dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo in favore della SIMEST s.p.a. – gruppo Cassa Depositi e Prestiti per fondi dell'Unione Europea, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, c.g.c..

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di

comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025.

Il Magistrato estensore — Il Presidente f.f.

Giovanni Guida — Massimo Balestieri

f.to digitalmente — f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 05 agosto 2025

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
f.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **330,06 (trecentotrenta/06).**

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
f.to digitalmente